Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 giugno 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 156 DEL 9 GIUGNO 1982:

LEGGE 14 aprile 1982, n. **326.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e la Jugoslavia, dall'altro, nonché dell'accordo di cooperazione nei settori di competenza della CECA, tra gli Stati membri di tale Comunità e la Comunità stessa, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980, con scambio di note di modifica, effettuato il 3 aprile 1981.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1982, n. **321**.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo concernente l'aumento dell'indennità di rischio in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'indennità di rischio per gli operatori subacquei e dell'indennità di volo per gli elicotteristi appartenenti al Corpo stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 9.280.000.000 per l'anno finanziario 1982 relativa all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 9 novembre 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL per l'aumento della misura dell'indennità di rischio al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della indennità di rischio per gli operatori subacquei e di volo per gli elicotteristi appartenenti al Corpo stesso.

Art. 2.

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge, valutato in L. 9.280.000.000 annue, si provvede con i proventi derivanti dall'aumento delle tariffe per i servizi resi a pagamento a privati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disposto con decreto del Ministro dell'interno in data 20 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 3 marzo 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1982, n. **322**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva (CEE) n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste le direttive n. 79/112 del 18 dicembre 1978 e n. 77/94 del 21 dicembre 1976, emanate dal Consiglio delle Comunità europee, concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, ed i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto.

Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati agli ospedali, ai ristoranti, alle mense e ad altre collettività simili.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) per etichettatura, l'insieme delle indicazioni, marchi di fabbrica e di commercio, immagini o simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figu-

rano direttamente sull'imballaggio o su una etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 12, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;

b) per prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato, l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Art. 2.

L'etichettatura non deve indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso.

L'etichettatura non deve altresì attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie né accennare a tali proprietà, salvo quanto possa essere previsto da norme specifiche, ovvero attribuire effetti o proprietà che non possiede, o caratteristiche particolari quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche.

I divieti e le limitazioni di cui ai precedenti commi riguardano anche le modalità di realizzazione dell'etichettatura nonché la presentazione dei prodotti alimentari e la relativa pubblicità.

Per presentazione dei prodotti alimentari deve intendersi:

a) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;

b) il materiale utilizzato per il confezionamento;

c) il modo in cui sono disposti;

d) l'ambiente nel quale sono esposti.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, la etichettatura dei prodotti alimentari comporta le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti;

c) il quantitativo netto;

d) il termine minimo di conservazione;

e) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

f) le istruzioni per l'uso;

g) il luogo di origine o di provenienza;

h) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

i) la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale.

E' vietato il commercio dei prodotti alimentari che non riportino in lingua italiana le indicazioni di cui al precedente comma.

Qualora le indicazioni siano fornite in più lingue, i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana debbono essere uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue.

Restano ferme le disposizioni che impongono ulteriori o più specifici obblighi ai fini fiscali e metrologici.

Art. 4.

La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il prodotto stesso o, in mancanza, il nome consacrato da usi e consuetudini, o una descrizione del prodotto accompagnato, se necessario, da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscerne la natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

La denominazione di vendita non può essere sostituita da un marchio di fabbrica o di commercio, o da una denominazione di fantasia.

La denominazione di vendita comporta, inoltre, una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito quando l'omissione di tale indicazione possa creare confusione nell'acquirente.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto per « ingrediente » s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

L'elenco degli ingredienti è costituito dall'enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione. Esso è preceduto da un'indicazione appropriata contenente la parola « ingredienti ».

L'acqua e gli ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti adoperati al momento della loro messa in opera. L'acqua aggiunta può non essere indicata ove non superi, in peso, nel prodotto finito, il 5%.

Qualora trattasi di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione può avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione.

Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purché la loro elencazione sia accompagnata da un indicazione del tipo « ingredienti del prodotto ricostituito » o « ingredienti del prodotto pronto per il consumo ».

Nel caso di miscuglio di frutta o ortaggi, in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elen-

cati in un altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da un'indicazione del tipo « in proporzione variabile ».

Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da un'indicazione del tipo « in proporzione variabile ».

Le carni, utilizzate nella preparazione di prodotti a base di carne, devono essere indicate col nome della specie animale.

Art. 6.

Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia:

a) gli ingredienti che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato 1 del presente decreto e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria; nei casi in cui il prodotto alimentare sia costituito unicamente da una miscela di oli ottenuti da semi diversi deve essere indicato l'elenco degli ingredienti solo se ciascuno di essi sia impiegato in quantità non inferiore al 20%;

b) agli ingredienti che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato 2 del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettere *f*) e *g*), 10 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Si provvede con decreti ministeriali all'aggiornamento dell'elenco di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Per l'indicazione degli aromi contenuti nei prodotti alimentari valgono le norme stabilite ai sensi degli articoli 5 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti sotto la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso, in funzione del suo peso globale, purché sia immediatamente seguito dall'enumerazione dei propri componenti.

La enumerazione di cui al precedente comma non è obbligatoria:

a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito;

b) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale l'elenco degli ingredienti non è richiesto da norme specifiche;

c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per esservi immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale.

Quanto previsto dalla lettera *a*) del precedente comma non si applica agli additivi, fatti salvi i casi indicati alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del successivo art. 7.

L'indicazione dell'acqua non è richiesta:

a) se questa è utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione nel suo stato di origine di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;

b) nel caso del liquido di copertura che non viene normalmente consumato;

c) per l'aceto, l'alcole, le acqueviti e le altre bevande alcoliche quando è indicata la gradazione acetica o alcolica.

Art. 7.

Non sono considerati ingredienti:

a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale;

b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 5, lettera *g*) e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

c) i coadiuvanti tecnologici;

d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è prescritto come rivelatore.

L'indicazione degli ingredienti non è richiesta:

a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente;

b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subìto trattamenti;

c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dalle sostanze del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione. In ogni caso l'indicazione del sale è richiesta per i formaggi freschi o fusi e per il burro;

d) nelle acque gassate quando dalla denominazione del prodotto si rilevi tale caratteristica;

e) negli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti.

Art. 8.

Qualora l'etichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, deve essere indicata, secondo i casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale.

Il precedente comma non si applica:

a) nel caso di un'etichettatura destinata a caratterizzare un prodotto alimentare conformemente all'articolo 4, primo comma, e comunque quando si tratta di prodotti alimentari la cui specifica denominazione di vendita è già regolata da norme vigenti che ne consentano l'uso solo se nel prodotto siano contenuti determinati ingredienti in quantità prefissata;

b) nel caso di ingredienti utilizzati esclusivamente in debole dose come aromatizzanti.

La indicazione di cui al primo comma deve essere apposta in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in questione.

Art. 9.

La quantità netta dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro, il centilitro, il millilitro e per gli altri il chilogrammo o il grammo.

Nel caso di imballaggio preconfezionato, costituito da due o più preimballaggi individuali, contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità netta è fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali e la quantità netta di ciascuno di essi.

Le indicazioni di cui al comma precedente non sono obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e quando almeno una indicazione della quantità netta contenuta in ciascun preimballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno.

Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o più preimballaggi individuali che non sono considerati unità di vendita, l'indicazione della quantità netta è fornita menzionando la quantità netta totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crackers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e i prodotti a base di zucchero, è sufficiente l'indicazione della quantità netta totale.

Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di copertura deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato del prodotto.

Per liquido di copertura si intendono: l'acqua, l'acqua salata, le salamoie, l'aceto, le soluzioni acquose di zuccheri, i succhi di frutta e di ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi, anche se mescolati tra loro, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto.

L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria:

a) per i prodotti soggetti a notevoli perdite di volume o massa, venduti al pezzo o pesati in presenza dell'acquirente, che debbono però recare rispettivamente l'indicazione « da vendersi a pezzo » o « da vendersi a peso »;

b) per i prodotti la cui quantità netta sia inferiore a 5 gr o 5 ml, salvo che per le spezie, le piante aromatiche, gli aromi e i lieviti;

c) per i prodotti dolciari la cui quantità netta non sia superiore a 30 grammi.

Art. 10.

Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

Il termine di cui al precedente comma deve essere indicato con la menzione: « da consumarsi preferibilmente entro ... », ovvero con la menzione: « da consumarsi entro ... » nel caso di prodotti alimentari altamente deperibili dal punto di vista microbiologico.

La menzione di cui al comma precedente deve essere seguita dalla data stessa oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui al primo comma, ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al secondo comma sono completate dall'enunciazione delle condizioni di conservazione, con particolare riferimento alla temperatura in funzione delle quali il periodo di validità è stato determinato.

La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese, dell'anno.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma la data può essere espressa:

a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;

b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi, ma non per oltre diciotto mesi;

c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi.

L'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta:

a) per gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati e che non hanno subìto trattamenti analoghi;

b) per tutti i vini ivi compresi i vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati;

c) per le bevande con un contenuto alcoolico pari o superiore al 10% in volume;

d) per i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per la loro natura, sono normalmente consumati entro 24 ore dalla fabbricazione;

e) per gli aceti;

f) per il sale da cucina;

g) per gli zuccheri solidi;

h) per i prodotti di confetteria;

i) per i gelati monodose.

Fino al 31 dicembre 1985 i prodotti alimentari la cui conservazione non è inferiore a 12 mesi possono non riportare la indicazione del termine minimo di conservazione.

Art. 11.

L'indicazione del luogo di origine o di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto ovvero nel caso sia espressamente prevista da norme specifiche.

L'indicazione delle istruzioni per l'uso è obbligatoria, quando l'omissione non consentirebbe all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto stesso.

Art. 12.

I prodotti alimentari preconfezionati devono riportare le indicazioni di cui all'art. 3, secondo quanto previsto dall'art. 1, terzo comma, lettera *a*).

Le indicazioni devono essere indelebili e apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili.

La denominazione di vendita, la quantità netta ed il termine minimo di conservazione devono figurare nello stesso campo visivo.

L'obbligo di cui al precedente comma non si applica per un periodo di sette anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicata, in modo indelebile, una delle diciture di cui al precedente comma o anche denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Nel caso di imballaggi o recipienti, la cui superficie piana più grande sia inferiore a 10 centimetri quadrati, possono essere indicati soltanto la denominazione di vendita, la quantità netta e il termine minimo di conservazione.

I prodotti alimentari non commercializzati al dettaglio e quelli destinati alla industria o ai laboratori artigianali possono riportare le indicazioni di cui all'articolo 3 solo sui documenti commerciali di vendita.

Art. 13.

I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento devono essere muniti di apposito cartello preferibilmente applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti.

Sul cartello devono essere riportate le indicazioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3, nonché qualora trattasi di prodotti alimentari deperibili, anche le indicazioni previste dalla lettera *e*) dello stesso articolo.

Nel caso di paste fresche e di paste fresche con ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere aggiunta l'indicazione di cui alla lettera *d*) dell'art. 3.

Il cartello non deve essere applicato sul recipiente qualora questo riporti le indicazioni previste dal secondo e dal terzo comma del precedente articolo.

Nel caso di prodotti omogenei della pasticceria, gelateria e gastronomia, la cui denominazione legale, merceologica o di uso ne definisce la natura e le caratteristiche generali di composizione, l'indicazione prevista dalla lettera *b*) del precedente art. 3 può essere riportata su un unico cartello tenuto bene in vista.

Per i prodotti alimentari posti in contenitori o in involucri protettivi ai fini della vendita per self-service, le indicazioni di cui al secondo e al terzo comma possono figurare sul solo cartello applicato al comparto.

I prodotti di cui al precedente comma devono riportare sul contenitore o sull'involucro, agli effetti del presente decreto, almeno le seguenti indicazioni:

a) il numero del comparto cui corrisponde il prodotto quando non sia riportata la denominazione merceologica;

b) il peso netto del prodotto.

Le indicazioni di cui alla lettera *a*) del precedente comma possono essere omesse nel caso di tagli di carne fresca, formaggi o prodotti ortofrutticoli visibili all'esterno, sempre che sul cartello apposto al comparto, nel quale i prodotti sono sistemati per la vendita, venga indicata la denominazione merceologica.

Art. 14.

I prodotti alimentari preconfezionati, posti in vendita attraverso i distributori automatici o semiautomatici, debbono riportare le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate, poste in involucri protettivi, ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3, nonché quelle relative all'impresa responsabile della gestione dell'impianto.

Le indicazioni di cui ai commi precedenti debbono essere in lingua italiana e chiaramente visibili e leggibili.

Art. 15.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare disciplinati dalla legge 29 marzo 1951, n. 327.

Tali prodotti, tuttavia, oltre alle indicazioni previste dall'art. 3 del presente decreto, devono continuare a riportare le indicazioni di cui ai punti 3), 4), 6) e 7) dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, nonché l'indicazione in kilocalorie (kcal) ed in kilo Joules (kJ) del valore energetico per 100 grammi o 100 millilitri di prodotto.

Tale indicazione può essere sostituita dalla dizione: « valore energetico inferiore a 50 kJ(12 kcal) per 100 g » ovvero dalla dizione « valore energetico inferiore a 50 kJ(12 kcal) per 100 ml », quando il prodotto contenga dei valori energetici inferiori a 50 kJ (12 kcal).

Quando trattasi di prodotti deperibili dal punto di vista microbiologico e della validità dietetica, il termine minimo di conservazione deve essere sempre indicato con la menzione: « da consumarsi entro ... ».

Sono invece esentati dall'obbligo dell'indicazione della data i sali dietetici, gli zuccheri dietetici, gli alcoli dolcificanti dietetici e loro miscele, le preparazioni dietetiche di confetteria ed i prodotti in genere aventi caratteristiche assimilabili a quelle previste dall'art. 10, penultimo comma.

Art. 16.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme stabilite dal presente decreto è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a L. 5.000.000.

Ai contravventori alle disposizioni di etichettatura dei prodotti disciplinati dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, continua ad applicarsi la sanzione penale prevista dal secondo comma dell'art. 5 della stessa legge.

Art. 17.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione.

Art. 18.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di etichettatura diverse da quelle previste dal presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di etichettatura relative ai seguenti prodotti:

a) uova;

b) volatili, conigli allevati e selvaggina;

c) cacao e cioccolato;

d) estratti di caffè e cicoria;

e) vini;

f) gli zuccheri di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 139;

g) miele;

h) succhi di frutta e prodotti simili;

i) confetture, marmellate e gelatine di frutta e crema di marroni;

l) latte conservato parzialmente o totalmente disidratato;

m) acque minerali;

n) prosciutto di Parma;

o) prosciutto di San Daniele.

E' fatto salvo altresì quanto previsto all'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione delle sostanze alimentari e bevande.

Restano altresì salve le disposizioni in materia di etichettatura degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume.

Art. 19.

E' consentita per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'etichettatura dei prodotti alimentari in conformità alla legge 30 aprile 1962, n. 283, o al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, o alle norme concernenti i singoli prodotti alimentari.

I prodotti etichettati ai sensi del primo comma possono essere posti in vendita sino al 31 dicembre 1983, ovvero sino al 31 dicembre 1985 per i prodotti a lunga conservazione.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — ALTISSIMO — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 9

ALLEGATO I

CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE RIENTRANO NELLA COMPOSIZIONE DI UN ALTRO PRODOTTO ALIMENTARE PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUO' SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO.

Definizione	Designazione
Oli raffinati diversi dall'olio d'oliva	« Olio », completata: — o dall'aggettivo qualificativo « vegetale » o « animale », a seconda dei casi; — o dalla indicazione dell'origine specifica vegetale od animale. Inoltre nel caso di olio idrogenato la menzione di cui sopra deve essere accompagnata dall'attributo « idrogenato ».
Grassi raffinati	« Grasso », completata: — o dall'aggettivo qualificativo « vegetale » o « animale », a seconda dei casi; — o dalla indicazione dell'origine specifica vegetale od animale. Inoltre nel caso di grasso idrogenato la menzione di cui sopra deve essere accompagnata dall'attributo « idrogenato ».
Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali	« Farina », seguita dall'enumerazione delle specie di cereali da cui proviene, in ordine decrescente di peso.
Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o enzimatica	Amido, fecola.
Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce e sempreché gli ingredienti di cui trattasi abbiano un valore quantitativo secondario rispetto agli altri ingredienti	Pesce.
Qualsiasi specie di carne di volatile quando detta carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di carne di volatile	Carni di volatili.
Qualsiasi specie di brodo ottenuto esclusivamente dalla cottura di carni	Brodo di carne.
Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggio costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio	Formaggio.

Definizione	Designazione
Tutte le spezie e loro estratti, che non superano il 2% in peso del prodotto	Spezia (e) o miscela di spezie.
Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superano il 2% in peso del prodotto	Piante aromatiche.
Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare	Gomma base.
Pangrattato di qualsiasi origine	Pangrattato.
Qualsiasi categoria di saccarosio	Zucchero.
Destrosio anidro e monoidrato	Destrosio.
Caseinati di qualsiasi natura . .	Caseinati.
Burro di cacao di pressione, di torsione o raffinato	Burro di cacao.
Tutta la frutta candita che non supera il 10% in peso del prodotto finito	Frutta candita.
Tutti gli ortaggi che non superano il 10% del peso netto sgocciolato del prodotto finito	Ortaggi misti.
Miscela di succhi di agrumi nelle bevande analcoliche	Succo di agrumi.

ALLEGATO II

CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA LORO CATEGORIA SEGUITO DAL RISPETTIVO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CEE.

Colorante
Conservante
Antiossidante
Emulsionante
Addensante
Gelificante
Stabilizzante
Esaltatore di sapidità
Acidificante
Correttore di acidità
Antiagglomerante
Amido modificato
Edulcorante artificiale
Polvere lievitante
Antischiumogeno
Agente di rivestimento
Sali di fusione
Agente di trattamento della farina

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 maggio 1982.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, a prestazione ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, presentata dalla società Reale mutua di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 18 gennaio 1982 della società « Reale mutua di assicurazione », con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, con la quale la prestazione garantita viene ancorata al valore dell'E.C.U. — European Courrency Unit — e fruisce di una rivalutazione annua gratuita;

Vista la relazione tecnica della tariffa suindicata e le condizioni di polizza allegate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la sottoindicata tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società Reale mutua di assicurazione, con sede legale in Torino:

tariffa 303-ECU, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale, espresso in E.C.U. — European Courrency Unit —, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza e rivalutabile annualmente del 7%.

Roma, addì 14 maggio 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(2846)

DECRETO 7 giugno 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso « Ionica Insurance », in Siracusa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che la società di mutuo soccorso Ionica Insurance, con sede in Siracusa, esercita le assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, come risulta dal verbale degli accertamenti ispettivi, effettuati dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Siracusa in data 30 marzo 1982;

Considerato che con nota raccomandata n. 815986 in data 17 luglio 1981 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la citata società Ionica Insurance è stata formalmente e perentoriamente diffidata a cessare ogni attività assicurativa;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso Ionica Insurance è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte della società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota n. 459 del 14 maggio 1982, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere in merito alla liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso Ionica Insurance;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 28 maggio 1982 ha espresso parere favorevole in merito alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « Ionica Insurance », con sede in Siracusa, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Carmelo Costa.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso Ionica Insurance, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1982

Il Ministro: MARCORA

(2883)

DECRETO 7 giugno **1982.**

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutu soccorso « Austria assicurazioni », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCI E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle a sicurazioni private, approvato con decreto del Preside te della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le succe sive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decre 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni mo ficative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le succe sive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approva con decreto del Presidente della Repubblica 23 nove bre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificati ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successi disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che la società di mutuo soccorso Austr assicurazioni, con sede in Milano, iscritta presso la ca celleria del tribunale di Castrovillari, esercita le as curazioni per la responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti, come sulta dal verbale degli accertamenti ispettivi effettu dal nucleo regionale di polizia tributaria della Guar di finanza di Milano in data 17 marzo 1982;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurati ed in particolare quello dell'assicurazione della resp sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli motore e natanti esula dalla finalità e dagli scopi de società di mutuo soccorso che possono svolgere s tanto le attività previste dalla legge 15 aprile 18 n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 9 secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della sponsabilità civile derivante dalla circolazione dei v coli a motore e natanti può essere stipulata soltar con imprese autorizzate all'esercizio a norma del ci to testo unico approvato con decreto del Preside della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo s corso Austria assicurazioni è priva dell'autorizzazi all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal ci to testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 g gno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attiv assicurative da parte delle società di mutuo socco alla disciplina di apposite leggi speciali, non anc emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 2 il quale demanda al Ministero dell'industria, del c mercio e dell'artigianato la liquidazione coatta am nistrativa delle società che esercitano attività assi rativa senza essere munite della relativa autorizzazio

Vista la nota n. 411 del 14 maggio 1982, con la qu il Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso il proprio parere in merito alla liquidazi coatta amministrativa della predetta società di mu soccorso Austria assicurazioni;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 28 maggio 1982 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « Austria assicurazioni », con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Vincenzo Carlo Amati.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso Austria assicurazioni, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1982

Il Ministro: MARCORA

(2884)

DECRETO 7 giugno 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso « Lavoro & Previdenza assicurazioni », in Aversa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che la società di mutuo soccorso « Lavoro & Previdenza assicurazioni », società mutua di previdenza ed assicurazioni, con sede in Aversa e direzione commerciale ed amministrativa in Napoli, esercita l'attività assicurativa nel ramo della responsabilità civile autoveicoli secondo quanto risulta da esposti inviati da danneggiati e da assicurati;

Considerato che con nota raccomandata n. 813643 del 28 aprile 1982 la società di mutuo soccorso « Lavoro & Previdenza assicurazioni », società mutua di previdenza ed assicurazioni è stata formalmente e perentoriamente diffidata a cessare l'esercizio dell'attività assicurativa e che la società stessa, con lettera del 12 maggio 1982, nel riconoscere di svolgere attività assicurativa, ha comunicato, fra l'altro, di voler procedere, previa convocazione dell'assemblea generale dei soci, alla sospensione « a tutti gli effetti dell'attività assicurativa », la cui gestione è « risultata passiva e dispendiosa »;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « Lavoro & Previdenza assicurazioni », società mutua di previdenza ed assicurazioni, è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Viste le note numeri 1/377/9919 e 131/66 del 7 novembre 1981 e 26 maggio 1982, con le quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere in merito alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 maggio 1982, ha espresso parere favorevole alla liquidazione amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « Lavoro & Previdenza assicurazioni », con sede in Aversa, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Bruno Campese.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « Lavoro & Previdenza assicurazioni », ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1982

Il Ministro: MARCORA

(2885)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 maggio 1982.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto interministeriale del 5 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1981, con il quale l'interesse di dilazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, è stato fissato nella misura del 27,50% a partire dalla data del decreto medesimo;

Considerato che, in atto, il « prime rate » applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 21,75%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 26,75% a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

(2711)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 aprile 1982, n. **323.**

Modificazione allo statuto della fondazione « Museo della Carta », in Amalfi.

N. 323. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvata la modificazione all'art. 3 dello statuto della fondazione « Museo della Carta », in Amalfi (Salerno), riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1971, n. 1294.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1982
Registro n. 14 Beni culturali, foglio n. 198

DECRETO 21 aprile 1982, n. **324.**

Autorizzazione alla fondazione « Biblioteca Roncioniana - Eredità del fu Marco Roncioni », in Prato, ad accettare una eredità.

N. 324. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione « Biblioteca Roncioniana - Eredità del fu Marco Roncioni », in Prato (Firenze), viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Dino Baldassarre Fiorelli con testamento olografo 7 febbraio 1978, pubblicato in data 18 maggio 1979, n. 27401/10524 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Pasquetti, notaio in Prato.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1982
Registro n. 14 Beni culturali, foglio n. 196

DECRETO 21 aprile 1982, n. **325.**

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 325. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, viene autorizzata ad accettare una donazione di L. 20.000.000 in buoni del Tesoro disposta dai signori Mario Barone e Giovanna Biraghi Lossetti in Barone, come da atto pubblico 28 maggio 1980, n. 73183/32838 di repertorio, a rogito dottor Vincenzo Colapietro, notaio in Roma, registrato a Roma in data 17 giugno 1980 al n. 8480.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1982
Registro n. 14 Beni culturali, foglio n. 197

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 19/1982. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 39/1981 del 30 ottobre 1981 e n. 10/1982 del 12 marzo 1982;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1980 del 19 marzo 1980, che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Considerato lo scarto esistente tra i ricavi medi ex raffineria dei prodotti a prezzo amministrato in Italia rispetto a quello riscontrato in Europa;

Considerata la necessità di adeguare i margini di distribuzione primaria e secondaria nonché quelli per la gestione dei punti di vendita carburanti alla dinamica dei costi;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 7 giugno 1982;

Delibera:

A decorrere dalle ore 0 del 9 giugno 1982, i prezzi massimi dei prodotti petroliferi appresso indicati, sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super	Benzina normale	Gasolio
Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:		—	—	—
I.F. compresa	L./mc	761.140	723.600	366.250
I.F. esclusa	»	322.840	285.300	335.950
Prezzi al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA incluse	L./litro	985	935	481
Prezzi al gestore di distributore stradale e autostradale per le vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui; I.F. compresa, IVA esclusa	»	794,52	756,17	393,20

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti di vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi inferiori a 200.001 litri annui o superiori a 3.000.000 di litri annui, ai gestori P.V. «appoggiati» secondo la definizione riportata al par. *A*) punto 3) del provvedimento n. 9 del 1980, nonché le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema self-service.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Ai fini della individuazione dell'erogato complessivo annuo del punto di vendita si fa riferimento alla circolare C.I.P. protocollo n. 22065 del 21 dicembre 1979.

B) PRODOTTI PER USI DIVERSI DALL'AUTOTRAZIONE

1. — *Prezzi franco raffineria costiera e deposito costiero I.F. e IVA escluse.*	L./mc
	—
Benzina super e prodotti assimilabili	322.840
Benzina normale e prodotti assimilabili	285.300
Gasolio e prodotti assimilabili	335.950
Petrolio e prodotti assimilabili	319.670
Olio combustibile viscosità a 50 °C:	L./tonn.
	—
fluidissimo fino a 3 °E e prodotti assimilabili	362.450
fluido superiore a 3 °E e fino a 5 °E e prodotti assimilabili	290.000
semifluido superiore a 5 °E e fino a 7 °E e prodotti assimilabili	288.000

2. — *Maggiorazioni per vendite da basi di approvvigionamenti interne* (distanza dalla costa superiore a 25 km).

	Dal 1° aprile al 30 settembre		Dal 1° ottobre al 31 marzo	
	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
a) da raffineria interna e da deposito interno (collegato alla base di approvvigionamento costiera con oleodotto)	1.100	1.250	2.200	2.600
b) da depositi interni collegati a raffineria interna con oleodotto:				
distanti fino a 25 km dalla raffineria	1.550	1.800	2.550	3.100
distanti oltre 25 km dalla raffineria	2.200	2.500	3.200	3.800

3. — *Prezzi al consumo.*

3.1) Prodotti destinati al riscaldamento.

I comitati provinciali prezzi stabiliscono i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi vengono determinati sommando ai seguenti prezzi franco raffineria o deposito costiero comprensivi dell'imposta di fabbricazione: gasolio 366.250 L./mc, petrolio L./mc 343.670, O.C. fluido L./tonn. 301.600, O.C. semifluido L./tonn. 298.550, le maggiorazioni di cui al punto 2 del presente capitolo nonché la maggiorazione relativa alle spese di trasporto per autotreno-botte completa, calcolata con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei grossisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe dei trasporti riportate nella circolare C.I.P. prot. 5982 del 6 maggio 1982. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali e carenza di prodotti nella provincia i comitati provinciali prezzi potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando al valore di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa: a canistro . . . . . L. 780

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa: a canistro . . . . » 420

per margine al dettagliante IVA esclusa: a canistro . . . . » 580

Il dettagliante è tenuto ad esporre ben visibile il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal comitato provinciale prezzi.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	30.200	35.900
per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	28.100	33.800
per consegne di oltre 4.000 litri	25.400	30.500
per consegne autotreno-botte	16.000	19.200

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente, nei provvedimenti di competenza, il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA, ed il prezzo massimo comprensivo della medesima.

3.2) Prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca ed alla piccola marina.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1 e 2 le seguenti maggiorazioni:

per vendite franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km	L./mc	4.900
da 31 a 70 km	»	6.800
oltre 70 km	»	10.300

per vendita al consumo franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) tali prezzi possono essere maggiorati di L./mc 16.900;

per la vendita al domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente;

per «pesca e piccola marina» si intendono: *a*) le navi da pesca battenti bandiera italiana senza alcun limite di stazza; *b*) tutte le altre imbarcazioni, escluse quelle da diporto, battenti bandiera italiana, di stazza lorda fino a 500 tonn., che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; *c*) le unità della Marina militare con un limite di stazza lorda fino a 800 tonn.;

nei prezzi di cui sopra non sono compresi gli eventuali compensi al personale di dogana che devono essere documentati ed esposti separatamente in fattura.

3.3) Prodotti per altre destinazioni.

Per fornitura franco domicilio del cliente i prezzi di cui ai punti 1 e 2 possono essere maggiorati di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate, necessarie per effettuare la fornitura stessa, oltre che delle relative imposte di fabbricazione.

C) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita uno sconto per il passaggio a deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./mc 2.200 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 2.100 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi. Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione di prezzo ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce viene movimentata a mezzo oleodotto da raffineria a deposito costiero.

D) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente né per il nolo di fusti o di canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegna di merce sfusa possono essere maggiorati L./mc 2.200 per i carburanti e L./tonn. 2.100 per gli olii combustibili e per il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo.

Gli organi di controllo statali o comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme della disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Fino a quando non sarà effettuata, dalle amministrazioni interessate, la revisione delle disposizioni legislative e regolamentari per modificare dal peso al volume il sistema di assegnazione e di distribuzione dei carburanti agevolati, le aziende possono nella fatturazione a peso riferire i prezzi unitari dei prodotti destinati all'agricoltura di cui alle lettere B.3 (benzina), C.1 (petrolio) ed E.4 (gasolio) della tabella *A* del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, ai valori delle rispettive densità riportate nel punto *E*) del provvedimento C.I.P. n. 67/1979 del 29 dicembre 1979.

E) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Le caratteristiche dei prodotti petroliferi devono essere corrispondenti a quelle riportate nella tabella C.U.N.A. appresso indicata:

benzina super	tabella C.U.N.A.		NC 623 - 01 del 19 febbraio 1981
benzina normale	»	»	NC 620 - 01 del 19 febbraio 1981
gasolio motori	»	»	NC 630 - 01 del 14 aprile 1977
petrolio motori	»	»	NC 627 - 01 del 14 aprile 1977

Valgono inoltre le decorrenze di applicazione riportate nelle tabelle stesse.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano - butano e loro miscele)

A) Per merce sfusa ex-raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo (idrocarburi C_3):

1) non inferiore in volume al 20% della miscela	L./tonn.	408.370
2) non inferiore in volume all'85% della miscela (propano commerciale)	»	420.370
3) inferiore in volume al 20% della miscela (butano commerciale)	»	405.370

I prezzi suindicati devono essere maggiorati di L./tonn. 15.000 quale sovrapprezzo dovuto alla Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatti, per la merce immessa in consumo sia per gli usi per i quali è stata assolta l'imposta di fabbricazione sia per gli usi esenti.

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopraindicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) G.P.L. per uso domestico (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa	L./kg	698
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 8% inclusa	»	890

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa	»	693
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 15% inclusa	»	896

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg.

I comitati provinciali prezzi provvederanno per l'area di loro competenza, a determinare il compenso per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova di tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto.

Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico il cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per varie confezioni.

C) G.P.L. per uso autotrazione:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	665
al gestore di distributore stradale ed autostradale per vendite comprese tra 200.001 e 3.000.000 di litri annui IVA esclusa	»	538,50

I prezzi di vendita dei carburanti e gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi inferiori a 200.001 litri annui e superiori a litri 3.000.000 rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità 0,565 kg/litro a 15 °C.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva 15°C che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) G.P.L. per uso industriale (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex-raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2), 3), sub. *A*) può essere maggiorato per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 8 giugno 1982

Il Presidente: SPADOLINI

(2912)

Provvedimento n. 20/1982. Prezzo del metano compresso in bombole per uso autotrazione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 20/1981 del 30 aprile 1981;

Ritenuta la necessità di adeguare il prezzo di vendita al consumo del metano compresso in bombole per uso autotrazione per effetto del maggior costo della materia prima e dei maggiori costi di compressione e di distribuzione;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifico non inferiore a 8.500 calorie per mc per consegna al compratore è fissato in L. 510 il mc IVA e imposte di consumo incluse.

Roma, addì 8 giugno 1982

Il Presidente: SPADOLINI

(2913)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 28 aprile 1982. Art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Istruzioni relative alle spese di acquisto e installazione di impianti e macchinari usati e di avviamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Rilevato che in alcuni progetti di ristrutturazione, presentati a questo comitato ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni a valere sulla legge n. 675/77, risultano comprese spese da sostenersi per l'acquisto e l'installazione di impianti e macchinari usati, nonché per l'avviamento;

Ritenuta, in linea di principio, l'ammissibilità alle agevolazioni previste dalla stessa legge n. 675 di quelle spese;

Considerato che il requisito prescritto del rinnovo e dell'aggiornamento tecnologico degli impianti, esplicitamente richiamato dall'art. 3, terzo comma, lettera *a*), che definisce i progetti di ristrutturazione, richiede una preliminare indagine, caso per caso, che porti ad accertare che gli eventuali impianti e macchinari usati siano effettivamente idonei a provocare il rinnovo e l'avanzamento tecnologico dell'azienda, secondo le indicazioni contenute nei programmi finalizzati di cui all'art. 2 della legge numero 675/77;

Considerato che appare necessario procedere, sempre ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ex lege 675, alla puntuale indicazione degli interventi finanziabili, ricomprensibili nella voce di spesa « avviamento »;

Attesa l'esigenza di assicurare la parità di trattamento e di garantire l'uniformità di comportamento dei soggetti coinvolti nel procedimento di concessione delle agevolazioni ex lege 675;

Su proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Qualora nei progetti di ristrutturazione presentati ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge n. 675/77 siano comprese spese per l'acquisto e l'installazione di macchinari usati, i documenti istruttori sulle pratiche relative debbono essere corredati dai seguenti elementi di valutazione:

dichiarazione dell'istituto finanziatore che gli impianti ed i macchinari usati sono di tecnologia avanzata, pienamente in linea cioè con i più aggiornati processi produttivi presenti nell'intero comparto di appartenenza dell'iniziativa con le indicazioni contenute nei programmi finalizzati. Tale giudizio, da formularsi particolarmente in relazione alle indicazioni dei programmi finalizzati, dovrà essere confermato dal comitato tecnico nell'istruttoria di sua competenza;

dichiarazione dell'imprenditore, accertata dall'istituto finanziatore, che gli impianti ed i macchinari usati non sono mai stati oggetto di agevolazioni previste da altre leggi.

Nell'ipotesi in cui gli impianti ed i macchinari usati, organicamente inseriti nel progetto di ristrutturazione abbiano già usufruito di incentivazioni finanziarie, l'intervento agevolativo della legge n. 675/77 potrà attuarsi esclusivamente nei casi in cui gli impianti e macchinari usati medesimi siano di provenienza da imprese per le quali è intervenuta la definitiva cessazione dell'attività produttiva.

Qualora nei progetti di investimento, presentati ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge numero 675/77, risultino comprese spese per l'avviamento, inteso come attività di messa a punto degli impianti, queste potranno essere oggetto dell'intervento agevolativo della legge n. 675, limitatamente ai costi delle materie prime, dell'energia elettrica e della manodopera diretta, impiegate per produzioni di beni non vendibili e non recuperabili nel processo produttivo. I costi anzidetti dovranno essere verificati dall'istituto finanziatore.

L'importo delle spese ammissibili ad agevolazione non potrà in ogni caso superare l'8% della spesa prevista per gli investimenti fissi relativi agli impianti su cui effettuare le prove di produzione.

Roma, addì 28 aprile 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(2880)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson electronics, in liquidazione, con sede in Firenze, stabilimenti in Firenze e Siena, uffici e magazzini in Firenze e Calenzano (Firenze), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prefabbricati abruzzesi con sede in Pescara e stabilimento a Paglieta (Chieti), è prolungata al 1° settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prefabbricati abruzzesi con sede in Pescara e stabilimento a Paglieta (Chieti), è prolungata al 1° dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prefabbricati abruzzesi con sede in Pescara e stabilimento in Paglieta (Chieti), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Beccaro di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Valchisone, filiale di Orani (Nuoro), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Valchisone, filiale di Orani (Nuoro), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Rousseau prodotti alimentari, stabilimento di Ponte a Elsa, Empoli (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Montevecchio (Cagliari), è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cane profilati S.p.a. di Gravellona Toce, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galba di Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar con sede in Porto Torres e unità di Porto Torres, Assemini e Ottana, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipra con sede in Torino e stabilimenti in Pianezza e S. Giorgio (Torino), è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.L.C.E. Industria lavorazioni componenti elettronici di Cardito (Napoli), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.L.C.E. Industria lavorazioni componenti elettronici di Cardito (Napoli), è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ceramica d'Arzano con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili San Marco di Lentiai (Belluno), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili San Marco di Lentiai (Belluno), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini, con sede in Torino, stabilimenti e uffici in Venaria Reale - Divisione Cromodora, è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.I.G. Lavorazione industrie generali di Trieste, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. FR.AM. F.lli di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promedo sud, con sede e stabilimento in Fuorni (Salerno), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alven, con stabilimento in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Summonte, con stabilimento in Ercolano (Napoli), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è prolungata al 29 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è prolungata al 29 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Taban, con sede in Milano e stabilimenti in Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albert S.a.s., con sede in Torino, è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CIF Prodotti medicinali S.r.l. di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1981 al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2815)

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Genova.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1982, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Genova:

portabagagli delle stazioni F.S. di Genova Piazza Principe e di Genova Piazza Brignole: 30ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 609.000 mensili.

(2798)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Casa Nostra », in S. Lazzaro di Savena, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Casa Nostra a r.l. », in S. Lazzaro di Savena (Bologna), costituita in data 17 maggio 1966, con atto a rogito del notaio dott. Verano Pojani, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dott. Ignazio Borghese.

(2758)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

matematica per le scienze economico sociali.

ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO « MARIA SS. ASSUNTA » DI ROMA

lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto fallimentare.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA (VITERBO)

Facoltà di agraria:

chimica agraria;
alimentazione del bestiame e tecnica manginistica;
difesa dagli inquinamenti.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà e, per quanto riguarda l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma, al direttore dell'Istituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2852)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 4 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1308,05	1308,05	1307,45	1308,05	1308 —	—	1307,95	1308,05	1308,05	1308,05
Dollaro canadese	1047,10	1047,10	1048 —	1047,10	1055 —	—	1047,50	1047,10	1047,10	1047,10
Marco germanico	556,08	556,08	555,55	556,08	554 —	—	556,02	556,08	556,08	556,05
Fiorino olandese	501,27	501,27	500,85	501,27	499,60	—	501,50	501,27	501,27	501,25
Franco belga	29,42	29,42	29,39	29,42	29,30	—	29,42	29,42	29,42	29,40
Franco francese	212,84	212,84	213,20	212,84	212 —	—	213,10	212,84	212,84	212,85
Lira sterlina	2350,80	2350,80	2554,90	2350,80	2351 —	—	2351,25	2350,80	2350,80	2350,80
Lira irlandese	1920,25	1920,25	1920 —	1920,25	1918 —	—	1920 —	1920,25	1920,25	—
Corona danese	162,57	162,57	162,60	162,57	162,40	—	162,53	162,57	162,57	162,55
Corona norvegese	216,15	216,15	216,10	216,15	216,50	—	216,25	216,15	216,15	216,15
Corona svedese	222,84	222,84	222,25	222,84	222,75	—	222,90	222,84	222,84	222,85
Franco svizzero	647,46	647,46	648 —	647,46	667,45	—	648,10	647,46	647,46	647,45
Scellino austriaco	79,04	79,04	78,80	79,04	78,70	—	79,03	79404	79,04	79,05
Escudo portoghese	18,15	18,15	18,18	18,15	12,35	—	18,40	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola	12,425	12,425	12,40	12,425	18,10	—	12,43	12,425	12,425	12,42
Yen giapponese	5,378	5,378	5,359	5,378	5,38	—	5,388	5,378	5,378	5,37
E.C.U.	1327,43	1327,43	—	1327,43	—	—	1327,43	1327,43	1327,43	—

Media dei titoli del 4 giugno 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,925
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,050
» 5,50 % » » 1968-83	92,300
» 5,50 % » » 1969-84	86,350
» 6 % » » 1970-85	82,425
» 6 % » » 1971-86	77,050
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,675
» 9 % » » 1976-91	70,800
» 10 % » » 1977-92	76,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,800
» » » Ind. 1- 7-1979/82	99,900
» » » » 1- 7-1980/82	99,875
» » » » 1- 8-1980/82	99,800
» » » » 1-10-1979/82	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,900
» » » » 1- 1-1980/83	99,925
» » » » 1-10-1980/83	99,700
» » » » 1- 9-1981/83	99,825
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	98,750
» » » » 1- 3-1981/84	98,650
» » » » 1- 4-1981/84	99,325
» » » » 1- 6-1981/84	98,750
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,475
» » » 18 % 1- 7-1983	99,625
» » » 12 % 1-10-1983	90,500
» » » 12 % 1- 1-1984	88,725
» » » 12 % 1- 4-1984	87,325
» » » 12 % 1-10-1984	85,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1308 —
Dollaro canadese	1047,30
Marco germanico	556,050
Fiorino olandese	501,385
Franco belga	29,420
Franco francese	212,970
Lira sterlina	2351,025
Lira irlandese	1920,125
Corona danese	162,550
Corona norvegese	216,20
Corona svedese	222,870
Franco svizzero	647,780
Scellino austriaco	79,035
Escudo portoghese	18,275
Peseta spagnola	12,427
Yen giapponese	5,383
E.C.U.	1327,430

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 7 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1318,950	1318,950	1318,90	1318,950	1319 —	1318,90	1319,050	1318,950	1318,950	1318,95
Dollaro canadese	1049,800	1049,800	1051 —	1049,800	1049 —	1049,55	1050 —	1049,800	1049,800	1049,80
Marco germanico	552,770	552,770	553,30	552,770	553,25	552,75	553 —	552,770	552,770	552,75
Fiorino olandese	499,250	499,250	499,78	499,250	499,25	499,20	499,290	499,250	499,250	499,25
Franco belga	29,246	29,246	29,28	29,246	29,30	29,25	29,262	29,246	29,246	29,25
Franco francese	212,420	212,420	212,75	212,420	212,60	212,40	212,500	212,420	212,420	212,40
Lira sterlina	2359 —	2359 —	2362 —	2359 —	2359 —	2359 —	2359,600	2359 —	2359 —	2359 —
Lira irlandese	1913,500	1913,500	1916 —	1913,500	1913 —	—	1911 —	1913,500	1913,500	—
Corona danese	162,440	162,440	162,80	162,440	162,60	162,45	162,500	162,440	162,440	162,45
Corona norvegese	215,980	215,980	216,25	215,980	216 —	215,95	215,950	215,980	215,980	215,97
Corona svedese	222,740	222,740	223 —	222,740	222,80	222,70	222,850	222,740	222,740	222,75
Franco svizzero	645,810	645,810	646,50	645,810	646 —	645,80	646,160	645,810	645,810	645,80
Scellino austriaco	78,450	78,450	78,65	78,450	78,25	78,40	78,540	78,450	78,450	78,45
Escudo portoghese	18,070	18,070	18,18	18,070	18,20	18,05	17,900	18,070	18,070	18,07
Peseta spagnola	12,376	12,376	12,42	12,376	12,35	12,35	12,385	12,376	12,376	12,38
Yen giapponese	5,359	5,359	5,47	5,359	5,35	5,36	5,361	5,359	5,359	5,36
E.C.U.	1323,640	1323,640	—	1323,640	—	—	1323,640	1323,640	1323,640	—

Media dei titoli del 7 giugno 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	41,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,025
» 5,50 % » » 1968-83	92,300
» 5,50 % » » 1969-84	86,300
» 6 % » » 1970-85	82,425
» 6 % » » 1971-86	77,050
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,675
» 9 % » » 1976-91	70,800
» 10 % » » 1977-92	76,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,800
» » » Ind. 1- 7-1979/82	99,900
» » » » 1- 7-1980/82	99,875
» » » » 1- 8-1980/82	99,850
» » » » 1-10-1979/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	99,925
» » » » 1-10-1980/83	99,850
» » » » 1- 9-1981/83	99,850
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	98,775
» » » » 1- 3-1981/84	98,525
» » » » 1- 4-1981/84	99,500
» » » » 1- 6-1981/84	98,875
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,125
» » » 18 % 1- 7-1983	99,675
» » » 12 % 1-10-1983	90,450
» » » 12 % 1- 1-1984	88,700
» » » 12 % 1- 4-1984	87,300
» » » 12 % 1-10-1984	85,50
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1982

Valuta	
Dollaro USA	1319 —
Dollaro canadese	1049,900
Marco germanico	552,885
Fiorino olandese	499,270
Franco belga	29,254
Franco francese	212,460
Lira sterlina	2359,300
Lira irlandese	1912,250
Corona danese	162,470
Corona norvegese	215,965
Corona svedese	222,795
Franco svizzero	645,985
Scellino austriaco	78,495
Escudo portoghese	17,985
Peseta spagnola	12,380
Yen giapponese	5,360
E.C.U.	1323,640

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1982

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1982 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1981		104.607.388.516		
Gestione di bilancio	Entrate finali	25.620.985.669.236		
	Spese finali		34.533.842.057.705	— 8.912.856.388.469
	Rimborso di prestiti		5.963.221.274.115	
	Accensione di prestiti	9.334.544.762.138		
	TOTALE	34.955.530.431.374	40.497.063.331.820	— 5.541.532.900.446
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	279.803.283.009.312	262.939.787.925.316	+ 16.863.495.083.996
	Crediti di tesoreria	87.154.886.875.714	98.518.213.490.199	— 11.363.326.614.485
	TOTALE	366.958.169.885.026	361.458.001.415.515	+ 5.500.168.469.511
	TOTALE COMPLESSIVO	402.018.307.704.916	401.955.064.747.335	
Fondo di cassa al 31 marzo 1982			63.242.957.581	— 41.364.430.935
	TOTALE A PAREGGIO	402.018.307.704.916	402.018.307.704.916	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1981	Al 31 marzo 1982	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	104.607.388.516	63.242.957.581	— 41.364.430.935
Crediti di tesoreria	85.696.770.267.308	97.060.096.881.793	+ 11.363.326.614.485
TOTALE	85.801.377.655.824	97.123.339.839.374	+ 11.321.962.183.550
Debiti di tesoreria	231.497.660.466.051	248.361.155.550.047	— 16.863.495.083.996
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 145.696.282.810.227	— 151.237.815.710.673	— 5.541.532.900.446

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1982: 815.641 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1982

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**20.221.254.184.801 (*)**				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	**5.395.449.199.905 (*)**				
ENTRATE CORRENTI . . .	**25.616.703.384.706 (*)**	TITOLO I — **Spese correnti . .**	**30.771.250.445.636**	Risparmio pubblico	— 5.154.547.060.930 (*)
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**4.282.284.530 (*)**	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**3.762.591.612.069**		
ENTRATE FINALI . . .	**25.620.985.669.236**	**SPESE FINALI . . .**	**34.533.842.057.705**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 8.912.856.388.469
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**5.963.221.274.115**		
ENTRATE FINALI . . .	**25.620.985.669.236**	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	**40.497.063.331.820**	Ricorso al mercato	— 14.876.077.662.584
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**9.334.544.762.138**				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	**34.955.530.431.374**	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	**40.497.063.331.820**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 5.541.532.900.446

(*) Dati provvisori.

(2837)

BANCA

Provvisoria

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa ... L.			2.136.201.968.053	
II - In deposito all'estero ... »			21.142.089.580.728	23.278.282.548.781
CREDITI IN ORO (FECoM) ... L.				8.023.293.743.015
CASSA ... »				1.148.396.515.048
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
- ordinario ... L.		96.814.958.459		
- ammassi ... »		1.596.078.957.949	1.692.893.916.408	
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente ... L.		1.401.473.862.339		
- a scadenza fissa ... »		549.154.187.500		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 ... »		530.329.096.825	2.480.957.146.664	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione ... L.			—	4.173.851.063.072
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ... L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU ... L.			10.221.733.208.513	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise ... L.		426.153.162		
- corrispondenti in conto corrente ... »		170.629.218.326		
- depositi vincolati ... »		1.021.996.702.500		
- diverse ... »			1.193.052.073.988	11.414.785.282.501
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) ... L.				2.139.775.747.661
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) ... L.			10.272.922.027.737	
II - Conti speciali ... »			2.355.407.744.655	12.628.329.772.392
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) ... L.				28.093.257.200.420
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO ... L.				255.884.690.258
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità ... L.		30.129.909.870.044		
- per investimento delle riserve statutarie ... »		269.058.910.144		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		745.098.466.898	31.144.067.247.086	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie ... L.		10.767.472.245		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		247.398.937 355	258.166.409.600	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	122.914.100			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	57.501.892.446	57.624.806.546		
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	729.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	4.030.611.550	4.760.187.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	34.243.518.473			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	45.490.044.027	79.733.562.500	142.118.556.596	31.544.352.213.282
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. ... L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici ... L.			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »			38.219.492.037	38.219.492.038
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) ... L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili ... L.			23.334.129.552	
II - Impianti ... »			77.506.341.492	
III - Monete e collezioni ... »			307.195.088	101.147.666.132
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione ... L.			—	
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati ... L.		22.591.316 365		
- in allestimento ... »		4.781.791.103	27.373.107.468	
III - Debitori diversi ... L.			38.928.078.877	
IV - Altre ... »			880.279.285.197	946.580.471.542
RATEI ... L.				189.663.785.003
RISCONTI ... »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO ... »				260.682.264.697
CONTI D'ORDINE L.				124.756.662.455.842
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia ... L.		5.071.944.675.418		
- altri ... »		189.478.561.608.866	194.550.506.284.284	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni ... L.		—		
- esteri ... »		1.032.738.432.259	1.032.738.432.259	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione ... L.			928.544.122.796	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) ... »			—	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) ... »			1.005.000.000.000	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni ... L.		—		
- esteri ... »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) ... L.			1.744.500.000.000	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali ... »			238.501.099.501	201.244.289.938.840
TOTALE ... L.				326.000.952.394.682

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

(2838)

D'ITALIA

31 marzo 1982

Provvisoria

PASSIVO

Voce		Parziale		Totale
CIRCOLAZIONE			L.	28.347.624.445.000
VAGLIA CAMBIARI			»	230.219.187.423
ALTRI DEBITI A VISTA				
I - Ordini di trasferimento	L.	—		
II - Altri	»	3.899.118.392		3.899.118.392
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI			»	206.538.148.627
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			»	1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			»	36.661.889.24[illegible]
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386			»	—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	41.362.324.311.625		
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»	507.831.946		
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»	83.771.525.621		
IV - Società costituende	»	67.385.732.128		
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»	1.043.040.050.404		
VI - Altri	»	1.234.924.858.528		43.791.954.310.25[illegible]
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.			L.	542.088.641.[illegible]62
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			»	1.813.319.103.65[illegible]
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I - Depositi in valuta estera	L.	2.656.703.086		
II - Conti dell'estero in lire	»	131.784.300.805		134.441.003.891
DEBITI IN ECU (FECoM)			L.	10.163.069.490.676
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
Conto corrente ordinario (saldo creditore)			»	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)			»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	394.[illegible]30.9[illegible]3.865
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.	27.540.130.327.728		
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»	1.325.092.246.606		
III - Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV - Fondo oscillazione cambi	»	840.000.000.000		
V - Fondo oscillazione titoli	»	834.978.479.770		
VI - Fondo copertura perdite eventuali	»	1.951.184.896.478		
VII - Fondi assicurazione danni	»	301.591.685.925		
VIII - Fondo ricostruzione immobili	»	22.528.712.964		
IX - Fondo rinnovamento impianti	»	36.250.000.000		
X - Fondi imposte	»	140.515.300.363		
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	1.200.000.000.000		
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	330.496.101		34.427.521.524.013
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			L.	20.964.091.58[illegible]
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			»	62.276.814.678
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI			»	6.122.64[illegible].761
PARTITE VARIE				
I - Creditori diversi	L.	3.400.808.164		
II - Altre	»	3.710.670.141.115		3.71[illegible].070.949.279
RATEI			L.	62.336.78[illegible].523
RISCONTI			»	—
CAPITALE SOCIALE			»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO			»	174.286.004.753
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO			»	186.583.195.127
SALDO PROVVISORIO RENDITE E SPESE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			»	135.272.028.374
RENDITE DELL'ESERCIZIO			»	301.182.331.718
			L.	124.756.662.[illegible]55.812
CONTI D'ORDINE				
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.	194.550.506.284.284		
II - Titoli e valori presso terzi	»	1.032.738.432.259		
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	928.544.122.796		
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»	—		
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»	1.005.000.000.000		
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»	1.744.500.000.000		
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
– interni ... L. —		—		
– esteri ... » 1.744.500.000.000		1.744.500.000.000		
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	238.501.099.501		201.244.289.938.840
			TOTALE... L.	326.000.952.394.[illegible]82

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di sette ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968, « Ordinamento dell'aviazione antisommergibile (antisom) »;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247, « Costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina », e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249, « Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina »;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, « Norme di principio sulla disciplina militare »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di sette ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo.

Sarà facoltà dell'amministrazione di far svolgere il corso pratico di pilotaggio presso le scuole di volo dell'Aeronautica oppure all'estero.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare, in servizio temporaneo od in congedo illimitato, in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data posteriore al 12 ottobre 1958;

c) abbiano l'idoneità ai gruppi 1 e 2 di destinazioni speciali ed al pilotaggio militare, da accertarsi presso un istituto medico-legale dell'Aeronautica militare;

d) non siano stati dimessi, per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle apposite scuole della Aeronautica militare.

Gli aspiranti guardiamarina provenienti dal 76° corso A.U.C. « D » sono ammessi al concorso con riserva: la loro ammissione al corso di pilotaggio sarà subordinata al conseguimento in tempo utile della nomina a guardiamarina.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta legale, secondo lo schema allegato, dovranno essere presentate ed inoltrate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento, 1ª sezione, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevuta, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli ufficiali in servizio devono presentare la domanda al proprio capo di Corpo, il quale dovrà apporvi la data di presentazione ed inviarla al Ministero, al più presto possibile, con lettera d'ufficio.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno specificare nella domanda il loro indirizzo; essi hanno l'obbligo di comunicare telegraficamente a Maripers - 1ª Divisione - Roma, le successive eventuali variazioni. La mancata osservanza di tale disposizione esime il Ministero della difesa da ogni conseguente responsabilità in ordine ad eventuali disguidi o ritardi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un funzionario delegato dal sindaco del comune di residenza; la firma dei concorrenti che si trovano in servizio deve essere autenticata dal comandante di Corpo; quella dei dipendenti civili dello Stato, dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta legale:

estratto per riassunto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana (per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato).

Non è ammesso fare riferimento a documentazione già presentata presso l'Amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministero della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Il Ministero della difesa comunicherà ai concorrenti la data in cui dovranno presentarsi presso un istituto medico-legale per essere sottoposti agli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2. Eventuali gravi impedimenti a presentarsi nella data prescritta devono essere segnalati telegraficamente a Maripers - 1ª Divisione - Roma. In assenza di tempestive comunicazioni, la mancata presentazione nel giorno indicato comporta la esclusione del candidato dal concorso.

I concorrenti avviati per gli accertamenti presso l'istituto medico-legale, fruiranno del trattamento amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. Non è ammesso appello avverso al giudizio pronunciato dall'autorità sanitaria.

L'idoneità psico-fisica verrà indicata con la qualifica di:

ottimo;
buono;
sufficiente.

Art. 6.

Una commissione nominata dal Ministero della difesa formerà la classifica dei candidati in possesso dei previsti requisiti. Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio.

Membri:

due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

I requisiti saranno valutati con i seguenti parametri:

1) *Idoneità al volo*:

40 punti per i qualificati ottimi;
30 punti per i qualificati buono;
20 punti per i qualificati sufficiente.

2) *Nomina a G.M. Cpl.*:

totale dei punti espressi in trentesimi riportati in sede di graduatoria per la nomina ad ufficiale di complemento.

3) *Servizio prestato*:

un punto per ogni tre mesi di servizio prestato dal termine del corso A.U.C., fino ad un massimo di 10 punti;

un punto per ogni tre mesi di servizio prestato a bordo, fino ad un massimo di 10 punti.

Punteggio non superiore a 60 assegnato dalla commissione sulla scorta della documentazione caratteristica di ciascun candidato, per il complesso delle qualità militari e professionali.

4) *Conoscenza lingua inglese*:

punteggio, ridotto in decimi, riportato nella prova di lingua inglese, alla quale i candidati idonei alla visita medica saranno sottoposti.

5) *Capacità natatoria*:

tre punti, due punti e un punto per ognuna delle prove, superate rispettivamente con esito ottimo, buono e sufficiente, alle quali i candidati idonei alla visita medica saranno sottoposti.

6) *Eventuali altri titoli*:

dieci punti per il possesso di brevetto di pilota civile aeronautico di primo grado; quindici punti per il possesso del brevetto di pilota civile aeronautico di secondo grado.

Per ottenere il riconoscimento gli interessati dovranno allegare alla domanda copia autenticata (in bollo) del brevetto.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3. A tale fine i candidati possono presentare, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eventuali documenti, in regola con il bollo, comprovanti i propri titoli di precedenza o di preferenza. La presentazione di idonea documentazione entro il termine indicato è condizione inderogabile per il riconoscimento dei benefici.

Art. 7.

I concorrenti ordinati in graduatoria come specificato nello art. 6 saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso di pilotaggio fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso.

Il numero dei posti messi a concorso potrà essere aumentato fino ad un massimo di 10 per sopperire ad eventuale indisponibilità o carenza di ufficiali del ruolo speciale idonei al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni 6 decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme o rafferme alle quali gli ufficiali di complemento siano eventualmente vincolati.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale saranno esclusi dal corso e sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Il corso sarà svolto secondo le norme che saranno emanate dal Ministero della difesa. Al termine, agli ufficiali che avranno superato le prove di esame sarà conferito il brevetto di pilota militare.

Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il rilascio si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247 e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro della difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non idonei a proseguire il corso.

Art. 11.

Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni sei, salvo l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al termine del corso di pilotaggio gli interessati saranno impiegati, in relazione al tipo di brevetto conseguito, presso reparti di volo ad ala fissa o ad ala rotante.

Art. 13.

Gli ufficiali reclutati a norma del presente bando, se in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo, ruolo speciale, Corpo di stato maggiore.

Art. 14.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno compiuto almeno quattro anni della ferma di anni sei possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 15.

Gli ufficiali di complemento piloti che vengono collocati in congedo illimitato al termine della ferma volontaria di anni sei, o prima, in applicazione dell'art. 14, avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 (centomila) per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre è considerato come intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1982
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 164

ALLEGATO

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - I Divisione reclutamento - I Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . . e c.a.p. . . .) via . . . . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio aereo per ufficiali di stato maggiore di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta legale;
2) . . . . (4);
3) . . . . (6).

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio o dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Eventuali brevetti e/o attestati.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(6) Certificato di cittadinanza italiana per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato.

(2554)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli, a complessivi duecentotrenta posti gratuiti di studio presso i convitti nazionali, il convitto comunale di Ala e gli educandati femminili delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Visto il cap. 3273 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1982;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1981, registro n. 112 Istruzione, foglio n. 80, con cui è stata fissata la misura delle rette per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di duecentotrenta posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1982-83 nei convitti nazionali e negli istituti pubblici di educazione femminile per la frequenza di scuole elementari e medie e secondarie di secondo grado nelle sottoindicate regioni a statuto speciale:

A) FRIULI-VENEZIA GIULIA

a) Concorso per il conferimento di otto posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto nazionale di Cividale e otto posti gratuiti di studio per convittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e medie:

cinque posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale

tre posti di convittrice presso l'educandato « Uccellis » di Udine.

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

tre posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale;

cinque posti di convittrice presso l'educandato « Uccellis » di Udine.

b) Concorso per il conferimento di dieci posti gratuiti di studio per semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale e quattro posti gratuiti di studio per semiconvittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e medie:

dieci posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale;

tre posti di semiconvittrice presso l'educandato « Uccellis » di Udine;

per alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

un posto di semiconvittrice presso l'educandato « Uccellis » di Udine;

B) SARDEGNA

a) Concorso per il conferimento di sette posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto nazionale di Cagliari.

I posti sono così distribuiti:

cinque posti per alunni che frequentano scuole elementari e medie;

due posti per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado.

b) Concorso per il conferimento di complessivi quarantacinque posti gratuiti di studio per semiconvittore presso i convitti nazionali di Cagliari e Sassari.

I posti sono così distribuiti:

per alunni che frequentano scuole elementari e medie:

venti posti presso il convitto nazionale di Cagliari;

venticinque posti presso il convitto nazionale di Sassari.

C) SICILIA

a) Concorso per il conferimento di complessivi ventotto posti gratuiti di studio per convittore presso i convitti nazionali di Palermo e Catania e di complessivi venti posti gratuiti di studio per convittrice presso l'educandato femminile statale « M. Adelaide » di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e medie:

tredici posti di convittore presso i convitti nazionali di Palermo e Catania;

dieci posti di convittrice presso l'educandato « M. Adelaide » di Palermo;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

quindici posti di convittore presso i convitti nazionali di Palermo e Catania;

dieci posti di convittrice presso l'educandato « M. Adelaide » di Palermo.

b) Concorso per il conferimento di complessivi quarantacinque posti gratuiti di studio per semiconvittore presso i convitti nazionali di Palermo e di Catania e di ventidue posti gratuiti di studio per semiconvittrice presso l'educandato femminile statale « M. Adelaide » di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e medie:

venticinque posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo;

quindici posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;

venti posti di semiconvittrice presso l'educandato « M. Adelaide » di Palermo;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

tre posti di semiconvittore presso il convitto Nazionale di Palermo;

due posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;

due posti di semiconvittrice presso l'educandato « M. Adelaide » di Palermo.

D) TRENTINO-ALTO ADIGE

a) Concorso per il conferimento di otto posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto nazionale di Bolzano per alunni che frequentano scuole elementari e medie.

b) Concorso per il conferimento di otto posti gratuiti di studio per semiconvittore presso il convitto nazionale di Bolzano per alunni che frequentano scuole elementari e medie.

c) Concorso riservato per il conferimento di diciassette posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto comunale « S. Pellico » di Ala (art. 1, punto 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119).

I posti sono così distribuiti:

dodici posti per alunni che frequentano la scuola media;

cinque posti per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare gli alunni e le alunne in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) residenza nella regione. I partecipanti ai concorsi per semiconvittore e per semiconvittrice devono avere la residenza nel comune sede del convitto o dell'educandato;

3) età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quindici anni alla data del 9 settembre 1982. Si prescinde dal limite massimo di età per gli alunni che siano già convittori o semiconvittori nei convitti nazionali o negli educandati femminili o negli istituti pubblici di educazione femminile;

4) reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare non superiore nell'anno 1981, al lordo delle ritenute fiscali, a L. 9.000.000, se con un figlio a carico, aumentato di L. 400.000 per ogni altro figlio a carico.

Art. 3.

Requisiti scolastici

Ai fini dell'ammissione ai concorsi gli aspiranti al beneficio che frequentano scuole elementari e medie devono dimostrare, con certificato del capo d'istituto, di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore o la licenza elementare.

Gli aspiranti che frequentano la terza media dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza con giudizio non infe-

riore a «buono» e gli aspiranti che frequentano scuole secondarie di secondo grado dovranno dimostrare di aver conseguito la promozione con una media di profitto di almeno 6,50/10.

Ai sensi dell'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, si prescinde dal giudizio e dalla media riportata soltanto per i partecipanti ai concorsi per i posti riservati presso il convitto «S. Pellico» di Ala purché dimostrino di aver conseguito la promozione o la licenza.

Non sono computati, ai fini della media, i voti riportati in condotta, religione ed educazione fisica. Soltanto per gli alunni che frequentano l'istituto magistrale il voto in educazione fisica è computato ai fini della media.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dal genitore o da chi ne fa le veci, secondo lo schema allegato al presente bando e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, dovrà essere inviata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 15 luglio 1982.

Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora partecipino al presente concorso più appartenenti allo stesso nucleo familiare, il genitore, o chi ne fa le veci, dovrà dichiarare, in ciascuna domanda, il nome degli altri partecipanti e a quale di essi desideri che venga data la preferenza ai fini dell'eventuale conferimento del beneficio. In tal caso la prescritta documentazione potrà essere allegata ad una sola domanda di partecipazione mentre a ciascuna altra domanda dovranno essere allegati i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) indicati nel successivo art. 5.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tasse di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico rilasciato dall'istituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall'art. 3.

Il certificato scolastico può essere sostituito con copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza;

d) copia autenticata del modello o dei modelli 740 relativa alla dichiarazione dei redditi, agli effetti dell'IRPEF, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1981.

I soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della predetta dichiarazione dovranno allegare copia autenticata del modello 101 relativo ai redditi percepiti da ciascun componente il nucleo familiare nell'anno 1981;

e) dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente sotto la propria responsabilità, dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

1) l'indicazione del numero del codice fiscale e la professione propria e di ciascun componente la famiglia, specificando l'ente o ufficio presso cui prestano lavoro, l'importo dei relativi redditi mensili percepiti nel corrente anno, al lordo delle ritenute fiscali. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze;

2) i nominativi dei familiari a proprio carico e di quelli che, pur non essendo a carico, nell'anno in corso o in quello precedente non siano stati percettori di redditi propri;

3) che tra i componenti la famiglia stessa vi siano, o non, figli che usufruiscono nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, o presalario, conferiti da questo Ministero o da altri enti, specificando, in caso affermativo, il tipo, la scadenza e l'ente.

Questo Ministero, si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati;

f) dichiarazione con la quale il genitore, o chi ne fa le veci, si obbliga a pagare, all'amministrazione dell'Istituto, che accoglierà l'aspirante al beneficio, le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto l'esonero dalle vigenti disposizioni;

g) eventuali titoli che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, idonei a dimostrare la appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di invalidi, profughi, altre categorie assimilabili) che hanno diritto a precedenza a parità di merito;

h) certificato di frequenza rilasciato dall'università per i figli a carico, perché studenti universitari.

La mancanza di uno solo o la incompletezza dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) comporta l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

I responsabili di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti o di uso di documenti falsi saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 6.

Criteri di esclusione o di decadenza
Modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presenato nel termine fissato dal bando tutta la perscritta documentazione o che non siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente bando saranno esclusi dal concorso. Nessuna diretta comunicazione, dell'avvenuta esclusione verrà data all'interessato.

I vincitori dei concorsi riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dalla avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'Istituto interessato.

Per ulteriori modalità sull'espletamento del concorso, durata e natura del beneficio, saranno applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

I concorsi saranno giudicati da una commissione ministeriale la quale formerà, per ciascun concorso, distinte graduatorie dei vincitori. Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione formerà, osservando l'ordine di punteggio, distinte graduatorie di idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente bando.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui trattasi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero (parte II) e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1982

p. *Il Ministro*: FALCUCCI

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (padre, madre o tutore) dell'alunno . . . . nato a. . . . . . . il . . . residente a . . . . provincia . . . . in via . . . in possesso della cittadinanza italiana, chiede che il predetto alunno che, nel prossimo anno scolastico dovrà frequentare la classe . . . . della scuola . . . . . . sia ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per (convittore o semiconvittore) (1) bandito per l'anno scolastico 1982-83 da codesto Ministero, per la regione . . .

---

(1) Cancellare la parte che non interessa.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutte le norme del bando di concorso.

Allega alla presente i seguenti documenti richiesti dall'articolo 5 del bando anzidetto:

a) .
b) .
c) .
d) .
e) .
f) .

Data .

Il richiedente

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA *A*

Valutazione del merito scolastico (1)

Licenza media con giudizio di « buono » .	punti 2
Licenza media con giudizio di « distinto »	» 4
Licenza media con giudizio di « ottimo » .	» 6

Scuole secondarie di secondo grado:

media fino a 7	punti 2
» » » 7,50	» 3
» » » 8	» 4
» » » 8,50	» 5
» » » 9	» 6
» » » 9,50	» 7
» » » 10	» 8

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione alla presente tabella.

TABELLA *B*

Valutazione delle condizioni della famiglia dell'aspirante al beneficio

La commissione attribuirà punti:

9 al candidato orfano di entrambi i genitori;

8,50 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato;

8 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili);

0 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite svolga attività lavorativa a carattere continuativo;

6 al candidato appartenente a famiglia i cui genitori risultino entrambi disoccupati;

5 al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore risulti disoccupato mentre l'altro svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali);

4 al candidato i cui genitori svolgano attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali);

3 al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore svolga attività lavorativa a carattere continuativo;

2 al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore svolga attività lavorativa a carattere continuativo e l'altro svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili);

1 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività lavorativa a carattere continuativo.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato punti 0,25 per ogni figlio a carico; (sono considerati a carico, oltre i figli minori, anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età se siano studenti e non abbiano redditi propri).

Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito, borsa di studio o presalario a carico di questo Ministero o di altri enti vengono detratti dal punteggio attribuito punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

TABELLA *C*

Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio

In presenza di redditi saranno attribuiti i seguenti punteggi:

reddito annuo complessivo al lordo delle ritenute fiscali

fino a L. 1.000.000	punti 8
» » » 1.500.000	» 7,75
» » » 2.000.000	» 7,50
» » » 2.500 000	» 7,25
» » » 3.000.000	» 7
» » » 3.500.000	» 6,75
» » » 4.000.000	» 6,50
» » » 4.500 000	» 6,25
» » » 5.000.000	» 6
» » » 5.500.000	» 5,50
» » » 6.000.000	» 5
» » » 6.500.000	» 4,50
» » » 7.000.000	» 4
» » » 7.500.000	» 3
» » » 8.000.000	» 2
» » » 8.900.000	» 1

TABELLA *D*

Punteggio per disagiata residenza

La commissione attribuirà da punti 0,25 a punti 2 all'aspirante al beneficio che risiede all'estero insieme alla famiglia emigrata per ragioni di lavoro, o i cui genitori siano emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolatisco 1982-83.

TABELLA *E*

Precedenze a parità di merito

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di precedenze.

(2851)

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico coadiutore e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica dermosifilopatica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto scientifico di medicina interna (già istituto di patologia speciale medica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

centro di calcolo posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica pediatrica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2858)

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Macerata

E' indetto pubblico concorso, ad un posto di operaio di terza categoria (seconda qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti delle università, presso l'Università di Macerata.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Macerata, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(2859)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 29, IN MANCIANO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa di segreteria dell'U.S.L. in Manciano (Grosseto).

(409/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 154 del 7 giugno 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Toscana - Unità sanitaria locale zona 10, *lettera* E, *in Firenze*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico ed un posto di tecnico di radiologia.

Unità sanitaria locale 10/G, *in Sesto Fiorentino*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di radiologia ed un posto di infermiere professionale.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 1-23, *in Torino*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di capo sala e a posti di infermiere professionale, tecnico di radiologia medica, tecnico di emodialisi e infermiere generico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 30 *in Chieri*: Concorso pubblico, ad un posto di ostetrica e un posto di terapista della riabilitazione.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821560)